

opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il piano individua altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorità da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a). Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale del personale già in servizio presso la struttura del Funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresì, della consulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere è sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Il gruppo di supporto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con il medesimo decreto è stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 3 per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 3 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale è autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di contributi ai soggetti competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni; entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo è delegato ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti legislativi sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3:

a) definire, da parte del Commissario straordinario di cui al comma 3, il trasferimento delle opere e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovrà avere luogo, comunque,

entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3 da parte degli enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo comma 3;

c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione dell'intervento;

d) disciplinare le modalità di utilizzazione degli alloggi e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:

1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;

2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e individuare condizioni agevolative per favorire l'attribuzione in proprietà degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli occupanti;

3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a criteri di finalità sociale dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalità ovvero, quando ciò non risulti possibile, in base a criteri di economicità della gestione;

4) prevedere la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con l'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e della predisposizione dei capitoli di gestione degli immobili trasferiti;

5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi trasferiti ai

comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i nuclei familiari con basso reddito;

6) prevedere la detraibilità, ai fini del riscatto, delle spese documentate sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;

e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonché le relative modalità di pagamento, prevedendo altresì la possibilità, per l'amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal titolo;

f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso;

g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilità finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di finanziamento.

7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, 1° ottobre 1996, n. 513, e 20 dicembre 1996, n. 643.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

Sopprimerlo.

42. 8. (41. 2.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua *aggiungere le seguenti:* e pone a carico degli enti destinatari.

42. 9. (41. 3.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera *a)* con *le seguenti:* al 24 giugno 1995 e per i quali sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria anteriormente al 2 agosto 1996.

42. 10. (41. 4.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

42. 11. (41. 5.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario straordinario effettua una ricognizione completa dello stato delle procedure relative alle sue competenze a alle competenze del funzionario incaricato del CIPE, con particolare riguardo alla situazione dei trasferimenti delle opere agli enti destinatari e all'ammontare del contenzioso a carico dello Stato, e la trasmette al Ministro del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e al Parlamento.

42. 12. (41. 6.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. Restano a carico degli enti destinatari, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-

legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341:

a) gli oneri per la definizione delle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, aventi titoli in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995, per le quali sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria successivamente al 2 agosto 1996;

b) gli oneri per la definizione delle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, aventi titoli in atti o fatti posteriori al 24 giugno 1995;

c) gli oneri per il completamento degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e per il recupero del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato.

42. 13. (41. 7.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche *con le seguenti:* ridotto a 30 unità.

42. 14. (41. 9. e 41. 8.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.

42. 15. (41. 10.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente: Il Governo è impegnato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare un dise-

gno di legge contenente norme per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

42. 1. (41. 32.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 6, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: entro un anno fino alla fine del periodo.

***42. 2.** (41. 40.) Bono, Armani, Alemanno, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 6, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: entro un anno fino alla fine del periodo.

***42. 16.** (41. 11.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, all'alinea, dopo il primo periodo inserire il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.

42. 17. (41. 12.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: da parte degli enti destinatari aggiungere le seguenti: con oneri a carico dei destinatari medesimi.

42. 18. (41. 13.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, lettera c), sopprimere le parole: e di semplificazione procedurale e amministrativa.

42. 19. (41. 14.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

42. 20. (41. 15.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: fermo restando i vincoli di carattere urbanistico, previsti in sede locale, nonché dalle leggi regionali e provinciali.

42. 3. (41. 33.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

42. 21. (41. 16.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, lettera d), numero 1) e numero 6), sopprimere le parole: vandalizzato o.

42. 4. (41. 34. e 41. 38.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 6, lettera d), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con oneri a carico degli enti destinatari.

42. 22. (41. 17.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, lettera d), numero 2), sostituire le parole da: individuare fino alla

fine del numero, con le seguenti: prevedere l'attribuzione in proprietà degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi medesimi, da parte degli occupanti, nel rispetto delle procedure e delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

42. 23. (41. 18.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, lettera d), numero 2) e numero 6), dopo la parola: occupanti *aggiungere le seguenti:* aventi diritto.

42. 5. (41. 35. e 41. 37) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 6, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: anche mediante affidamento a terzi.

42. 6. (41. 36.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 6, lettera d), numero 3), dopo le parole: anche mediante affidamento a terzi *aggiungere le seguenti:* nel rispetto della normativa nazionale vigente.

42. 24. (41. 19.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 4).

42. 25. (41. 20.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 5).

42. 26. (41. 21.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6 lettera d), sopprimere il numero 6).

***42. 7.** (41. 39.) Contento, Armani, Bono.

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 6).

***42. 27.** (41. 22.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, lettera e), sopprimere le parole: eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere.

42. 28. (41. 23.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: le attività di definizione del contenzioso devono essere esaurite improrogabilmente entro il 30 settembre 1999.

42. 29. (41. 24.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto della normativa nazionale vigente.

42. 30. (41. 25.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

42. 31. (41. 26.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6 sono trasmessi almeno quarantacinque giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi. Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle

Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

42. 33. Le Commissioni

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis.

1. In occasione della verifica di cui al comma 3 dell'articolo 10 dell'intesa di programma Stato-Regione Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Comitato istituzionale di gestione provvederà ad individuare, nel quadro delle risorse destinate all'Intesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei Comuni, o frazioni di essi che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, nell'ambito dell'apposito accordo di programma quadro anche mediante l'approvazione di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, dovrà essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei Comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente.

42. 03. Le Commissioni

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis.

(Norme a favore delle popolazioni danneggiate dall'insediamento aeroportuale di Malpensa 2000).

1. Al fine di agevolare la delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o

frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000 e che, pertanto, sono interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico, è concesso, ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno 5 anni in tali centri abitati, un contributo pari all'ammontare della quota di interesse delle rate di ammortamento dei mutui contratti, a condizione che i proprietari stessi rilocalizzino il proprio immobile in altro comune situato a non meno di 10 e a non più di 30 Km dal sedime aeroportuale.

2. I finanziamenti sono rapportati al valore dell'immobile da delocalizzare, stimato dall'ufficio tecnico erariale, e sono complessivamente concessi fino al 100 per cento della spesa prevista per l'immobile da acquistare o da costruire.

3. I trasferimenti immobiliari connessi alle finalità del presente articolo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta sul valore aggiunto e dall'imposta ipotecaria e catastale.

4. Il Ministro delle finanze, sentiti i sindaci interessati, con apposito decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le condizioni soggettive ed oggettive per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 e la sua erogazione. Con il medesimo decreto sono definite le procedure e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato un limite d'impegno ventennale di lire 3.500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 3.500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

42. 01. (41. 01.) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

ART. 42-bis.

1. L'articolo 2, comma 3, della legge 12 agosto 1993, n. 317 va interpretata nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori.

42. 02. (41. 03.) Lorenzetti, Duca.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 42. 04. DEL GOVERNO.

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: È autorizzato un limite d'impegno ventennale di lire 3.500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni o frazioni di essi che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000. Al relativo onere, pari a lire 3.500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

0. 42. 04. 1. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in occasione della *aggiungere la seguente:* prima.

0. 42. 04. 6. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di gestione *aggiungere le seguenti:* sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati.

0. 42. 04. 7. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel quadro delle risorse *aggiungere:* aggiuntive.

0. 42. 04. 5. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con i seguenti: La ripartizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare nella forma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, è effettuata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con apposito decreto da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sentiti i sindaci dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico. Con il medesimo decreto sono determinate le condizioni soggettive ed oggettive per il riconoscimento del contributo e sono definite le procedure e le modalità per l'erogazione del contributo medesimo.

0. 42. 04. 2. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: Il contributo è rapportato al valore dell'immobile da delocalizzare, stimato dall'ufficio tecnico erariale, ed è, complessivamente concesso fino al 100 per cento della spesa prevista per l'immobile da acquistare o da costruire.

0. 42. 04. 3. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I trasferimenti immobiliari connessi alle finalità del presente articolo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta sul valore aggiunto e dall'imposta ipotecaria e catastale. Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

0. 42. 04. 4. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis.

1. In occasione della verifica di cui al comma 3 dell'articolo 10 dell'intesa di programma Stato-regione Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comitato istituzionale di gestione provvederà ad individuare, nel quadro delle risorse destinate all'intesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, nell'ambito dell'apposito accordo di programma quadro anche mediante l'approvazione di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, dovrà essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente.

2. Al comma 207 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

« Le somme da iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne dovrà prevedere criteri e modalità di controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o del soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari all'uopo convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma ».

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti d'area e patti territoriali già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

42. 04. (Nuova formulazione) Governo.

(A.C. 5809 - Sezione 5)

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA

ART. 43.

(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché norme in materia di lavori socialmente utili).

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a

favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:

1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;

2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;

3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 2;

4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;

5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;

6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;

7) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;

b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera *a*);

c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attività di impresa nonché estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;

c) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la

eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;

d) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

e) razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;

f) razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;

g) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei soggetti meritevoli

di tutela e prevedendo la obbligatorietà, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;

h) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;

i) riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;

l) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

m) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

n) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano di norma esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;

o) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;

p) previsione, per i soggetti impegnati in attività di utilità collettiva o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.

2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili, da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e siano stati licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata istituita ai sensi

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 4.

6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possono maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1998, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, possono essere approvati progetti di lavori di pubblica utilità promossi, secondo la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

9. Dal 1° gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in lire 850.000 mensili.

10. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili in progetti approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in tali progetti di lavori socialmente utili sono prorogati fino alla conclusione delle relative attività progettuali, nel limite complessivo massimo di lire 90 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

11. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti.

12. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

13. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio 1999.

14. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « 31 maggio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2000 ».

15. Al comma 6, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « a tale data » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 novembre 1998 ».

16. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1:

a) per le prestazioni dovute per l'anno 1998 nel settore agricolo il termine di presentazione della domanda per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione è differito al 31 maggio 1999; da tale data decorre il termine di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

b) è incrementato da 3.000 a 7.000 unità il limite per i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni;

c) in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. In favore dei lavoratori di cui all'articolo 1-*nonies* del citato decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione resta determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448. È abrogato il primo periodo del comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del 1998;

d) le disposizioni di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, trovano applicazione nel limite massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999;

e) sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unità, i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

f) al comma 5 dell'articolo 29, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la parola: « 1996 » è sostituita dalle seguenti: « di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2001 » e dopo le parole: « o rideterminata » sono inserite le seguenti: « per l'anno di riferimento »;

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Restano validi gli atti ed

i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63;

h) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « comparativamente più rappresentative sul piano nazionale »;

i) il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al terzo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

17. Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del reddito prorogati ai sensi del comma 16 troveranno applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo.

18. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è prorogato di novanta giorni.

19. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è aggiunto il seguente periodo: « L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 1. (43. 111.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 1.

43. 2. (43. 108.) Gazzara, Taborelli.

Al comma 1, sostituire l'alinnea e la lettera a) con i seguenti:

Allo scopo di interpretare correttamente i nuovi scenari dell'economia globalizzata e realizzare condizioni di maggiore competitività del sistema economico nazionale, rilanciare l'attività economiche e produttiva ed assorbire livelli significativi di mano d'opera disoccupata, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati:

a) realizzare livelli di concreta flessibilità nel mercato del lavoro secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) abbattimento di ogni residua presenza del pubblico nella gestione del collocamento;

2) revisione della normativa in direzione della realizzazione di minori vincoli in materia di assunzioni e licenziamenti del personale dipendente, privilegiando ogni possibile idoneo a realizzare maggiore flessibilità;

3) revisione radicale dell'istituto del lavoro interinale sopprimendo i vincoli che ne hanno tutt'oggi impedito di sviluppare la potenza anche nei settori economici finora esclusi;

4) revisione dell'istituto del rapporto di lavoro *part-time*, in direzione della soppressione delle disposizioni che ne rendono difficile la utilizzazione.

43. 3. (43. 115.) Bono, Armani.

Al comma 1, all'alinnea sostituire le parole da: è delegato fino a decreti legislativi contenenti con le altre: è impegnato a presentare, previo accordo con le organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 3 per cento dei lavoratori.

43. 4. (43. 27.) Giordano, Bonato, Cangiemi.

Al comma 1, all'alinnea, sostituire le parole: previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori con le seguenti: sentito il parere del CNEL.

43. 5. (43. 107.) Fratta Pasini, Santori.

Al comma 1, all'alinnea, sostituire le parole: previo confronto con con la seguente: sentite.

***43. 82.** (43. 18.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, all'alinnea, sostituire le parole: previo confronto con con la seguente: sentite.

***43. 6.** (*43. 106.) Fratta Pasini, Santori.

Al comma 1, all'alinnea, sostituire le parole: previo confronto con con la seguente: sentite.

***43. 7.** (*43. 113.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le seguenti: rappresentate nel Cnel.

43. 8. (43. 105.) Fratta Pasini, Santori.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: sul piano nazionale.

***43. 9.** (43. 112.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: sul piano nazionale.

***43. 83.** (43. 17.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego aggiungere le parole: anche mediante la definizione di nuovi distretti economici e produttivi sulla base di indici quali il tasso di disoccupazione, il livello di istruzione, al sistema dei servizi, le infrastrutture, la qualità ambientale,.

43. 128. (43. 94.) Scalia, Gardiol.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: con particolare riguardo fino a: aree del Mezzogiorno.

43. 84. (43. 16.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: che presentano squilibrio fra domanda e offerta di lavoro.

43. 85. (43. 15.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle diverse misure degli interventi ag-

giungere le seguenti: escludendo comunque l'estensione e generalizzazione di ogni forma di reddito minimo garantito.

43. 65. (43. 1.) Strambi, Carazzi, Ortolano.

Al comma 1, lettera a), al numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: disoccupati aventi a carico il coniuge, i figli o che facciano parte di nuclei familiari in cui siano stabilmente inseriti soggetti portatori di handicap o anziani.

43. 10. (43. 75.) Alemanno.

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: portatori di handicap, invalidi civili del lavoro.

43. 86. (43. 9.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 2.

43. 87. (43. 14.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, lettera a), numero 6), dopo le parole: efficienza energetica inserire le seguenti: con esclusione del RDF.

43. 11. (43. 40.) Giordano, Bonato, Cangelini.

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

7) al sostegno dei nuclei familiari composti da più di un componente, privi di altre fonti di reddito.

43. 12. (43. 74.) Alemanno.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- 43. 13.** (43. 118.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: le pubbliche amministrazioni con le seguenti: gli enti locali.

- 43. 90.** (43. 51.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: le pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

- 43. 89.** (43. 50.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: una durata variabile fino alla fine della lettera con le seguenti: che nel corso del periodo di formazione non verranno meno i trattamenti di sostegno al reddito in godimento.

- 43. 14.** (43. 114.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: eventuale fino alla fine della lettera con le seguenti: corresponsione di un assegno mensile di lire 1.000.000 nette.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

- 43. 15.** (43. 29.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: variabile fra le 400 e le 800 mila lire mensili con le seguenti: di lire 400 mila lire mensili.

- 43. 88.** (43. 13.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 43. 16.** (43. 119.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: con rafforzamento fino alla fine della lettera con le seguenti: onde garantire comunque il passaggio da lavoro a lavoro.

- 43. 17.** (43. 28.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) gli strumenti definiti ai sensi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del presente comma devono tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale fra uomini e donne.

- 43. 125.** (43. 77.) Cordoni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità.

- 43. 129.** (43. 95.) Scalia, Gardiol.

Al comma 1, aggiungere dopo la lettera e) la seguente:

« *e-bis*. Previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, av-